



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 del 26 Settembre 2019

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA N. 186/2018 E DELLA GIUNTA REGIONALE N. 624 DEL
29 APRILE 2019 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO
DI COSTRUZIONE**

L'anno 2019 il giorno ventisei del mese Settembre alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	S	LUCA VILLA	S
GIUSEPPE BORRI	S	MAURA CATELLANI	S
LUISA FERRARI	S	DAVIDE CAFFAGNI	S
ROSAMARIA D'URZO	S	FABIO LUSETTI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	S		
ANDREA GALIMBERTI	S		
FEDERICA BELLEI	S		
ALBERTO MARASTONI	N		
GABRIELE GATTI	S		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FEDERICA BELLEI
GABRIELE GATTI
DAVIDE CAFFAGNI

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 186/2018 E DELLA GIUNTA REGIONALE N. 624 DEL 29 APRILE 2019 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la breve introduzione sull'argomento dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia privata, Luisa Ferrari;

Sentita la relazione in merito del Responsabile del settore "Assetto del territorio", geom. Vincenzo Ugolini;

Premesso che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20.12.2018, n. 186 (in seguito denominata DAL n.186/2018), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova Legge Urbanistica Regionale (L.R. 21.12.2017, n. 24 *Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio*) e con la Legge Edilizia Regionale (L.R. 30.07.2013, n. 15 *Semplificazione della Disciplina Edilizia*);

Rilevato che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

Dato atto che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni delle aliquote di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale destinabile agli Enti esponenti delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovramunicipale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A"

- medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superiori di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
 - quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
 - modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
 - modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

Considerato che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 624 del 29.04.2019 denominata *Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione*;

Ritenuto, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di **confermare** le determinazioni della DAL n.186/2018 che ha attribuito al Comune di **San Martino in Rio** la **Classe 2**;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di **non apportare variazioni** rispetto alla citata DAL n.186/2018;
- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro Area dell'insediamento all'aperto (AI)** fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di **non apportare riduzioni della AI**;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di **non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**;
- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di **non apportare variazioni relative alle Frazioni**;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di individuare nella quota del **50% la percentuale di riduzione del valore unitario U2**, il tutto in ragione di promuovere ed agevolare interventi indirizzati a tali funzioni;

- in merito al **punto 1.4.4.**(relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i mq 95 di SU) si ritiene di individuare nella quota del **20% la percentuale di riduzione del valore unitario**, tanto degli **oneri di U1**, quanto degli **oneri di U2**, al fine di rendere appetibili ed incentivare quegli interventi destinati alla realizzazione di nuovi alloggi ERS;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **micro-aree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 *Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti*), si ritiene di **non applicare alcuna riduzione**;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di individuare nella quota del **15% la percentuale di riduzione del valore unitario**, tanto degli **oneri di U1**, quanto degli **oneri di U2**, al fine di incentivare e rendere più appetibili ed agevoli attività ed interventi di natura produttiva, mirati, tanto al recupero del patrimonio edilizio esistente, quanto alla nuova costruzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di individuare nella quota del **20% la percentuale di riduzione del valore unitario**, tanto degli **oneri di U1**, quanto degli **oneri di U2**, al fine di favorire e rendere più appetibili ed agevoli attività quegli interventi destinati a tali funzioni, tanto per le opere sul patrimonio edilizio esistente, quanto per quel che concerne le nuove costruzioni, sempre connesse ad attività produttive;
- in merito al **punto 1.4.8.**(relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di individuare nelle quote del:
 - * **10%** a favore di interventi sul patrimonio edilizio esistente che soddisfino elevati standard di sicurezza sismica, anche oltre i disposti normativi richiesti,
 - * **10%** a favore di interventi sul patrimonio edilizio esistente che soddisfino elevati standard di efficienza energetica, anche oltre i disposti normativi richiesti,
 - * **10%** a favore di interventi sul patrimonio edilizio esistente che soddisfino elevati standard di qualità architettonica e sostenibilità dell'edificio, anche oltre i disposti normativi richiesti,**la percentuale di riduzione del valore unitario**, tanto degli **oneri di U1**, quanto degli **oneri di U2**, al fine di favorire e rendere più appetibili quegli interventi sul patrimonio edilizio esistente atti a migliorarne le condizioni generali e di futuro utilizzo;
- in merito al **punto 1.6.3.**(relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di **confermare la quota del 7%** fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.**(relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto

stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di **non apportare variazioni** nei confronti della DAL n.186/2018;

- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai **contributi D ed S**, analogamente a quanto riferito al precedente punto 1.4.6., si ritiene di individuare nella quota del **15% la percentuale di riduzione del valore unitario** riferito, dei **contributi D ed S**, al fine di incentivare e rendere più appetibili ed agevoli attività ed interventi di natura produttiva, mirati, tanto al recupero del patrimonio edilizio esistente, quanto alla nuova costruzione;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% i valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di **non apportare variazioni relative alle Frazioni**;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovra-comunale**), si ritiene di **non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovra-comunale**;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - * si definisce, in primo luogo, il costo medio **giornaliero** della camera in **€ 60,00**, frutto di un'indagine di mercato eseguita sul territorio comunale;
 - * si stabilisce, in secondo luogo, che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con puntuale determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti al punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- in merito al **punto 5.5.2.**(relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi**, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di **non modificare la percentuale del 10%** fissata dalla DAL n.186/2018;
- In merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** riferite ad opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di stabilire che le **modalità di rendicontazione di tali opere**, dovranno fare espresso ed esclusivo riferimento ad un **Elenco Prezzi e Computo Metrico** da redigersi a cura di professionista abilitato sulla scorta ed in conformità dell'**Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e di Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna**;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.**(relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:
 - ammettere la **corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione** dovuto, da versarsi in sede di rilascio del titolo abilitativo richiesto o preventivamente all'inizio dei lavori, laddove il titolo stesso non fosse soggetto a formale rilascio;
 - stabilire, a titolo di garanzia reale o personale da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione, il **deposito**(contestuale al versamento di cui al precedente punto) **di fidejussione bancaria dell'importo del contributo di costruzione dedotto della quota di cui al precedente punto**;
 - stabilire altresì che il debito residuo di cui sopra, dovrà essere versato in **unica rata e senza interesse** alcuno, entro e non oltre **anni 1 (uno)** dal rilascio o dall'efficacia del relativo titolo abilitativo.

Dato atto che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante *Quadro Sinottico delle Determinazioni Comunali in merito alla Disciplina del Contributo di Costruzione*, al fine di consentirne una univoca e più agevole lettura;
- si è provveduto a predisporre il *Testo Coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del Contributo di Costruzione, con le Determinazioni Comunali assunte in sede di recepimento*, costituente l'**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 87/98 e n. 35/99 in materia di oneridi Urbanizzazione Primaria e Secondaria U1 ed U2, Disinquinamento D, Sistemazione dei Luoghi S e commisurati al Costo di Costruzione C, oltre ad ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

Ritenuto, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di:

- * non assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente,
- * ma di procedere, nelle more dell'adozione del futuro Piano Urbanistico Generale (PUG), con la predisposizione di un apposito elaborato cartografico che con il presente atto, divenendo parte integrante e sostanziale del medesimo, assume la denominazione di **Allegato 4** che, ai soli fini dell'applicazione della disciplina del contributo di costruzione, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2. della DAL n.186/2018, costituisce la nuova identificazione della **Perimetrazione del Territorio Urbanizzato T.U.**, rispondendo ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017;

Ritenuto infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20.09.2007;

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi:

- * D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia Edilizia*;
- * Legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 23 *Vigilanza e Controllo dell'Attività Edilizia ed applicazione della Normativa Statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326*;
- * Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 *Semplificazione della Disciplina Edilizia*;
- * Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 *Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio*;

Acquisito il parere della Commissione Consultiva comunale attraverso la presente seduta di Consiglio comunale;

Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00 sulla presente proposta di provvedimento hanno preventivamente espresso parere favorevole

in ordine alla regolarità tecnica il Responsabile del Settore II – Assetto del Territorio e sulla regolarità contabile la Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dalla quale si sono astenuti n. 3 Consiglieri (Caffagni, Catellani, Villa), che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 1 Consigliere (Lusetti),

D E L I B E R A

1. di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - 1.1 nell'allegato **Allegato 1**, avente ad oggetto il **Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 1.2 nell'allegato **Allegato 2**, avente ad oggetto il **Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il presente atto comporta la conseguente inefficacia delle precedenti proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 87/98 e n. 35/99 in materia di oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria U1 ed U2, Disinquinamento D, Sistemazione dei Luoghi S e commisurati al Costo di Costruzione C ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, oltre ad ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
3. di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente deliberazione, avente ad oggetto la **Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**;
4. di approvare, ai sensi del punto 6.3.2. della DAL n. 186/2017, la proposta di **Adeguamento della Perimetrazione del Territorio Urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017** di cui all'**Allegato 4**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che detta perimetrazione ha efficacia ai soli fini dell'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione recepita dal presente atto, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);
5. di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20.09.2007;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
7. di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*);

8. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso di avvenuta approvazione;
9. di dare atto che:
 - 9.1 la presente deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6,
 - 9.2 dall'entrata in vigore del presente Atto di Recepimento, sarà applicata la citata DAL/186, coordinata con le modifiche e gli accorgimenti di cui al presente atto,
 - 9.3 per effetto di quanto recepito e/o adeguato con il presente atto, a far tempo dalla data del 01.10.2019, ai fini del calcolo del dovuto Contributo di Costruzione CDC, si utilizzano esclusivamente le DTU regionali.

Indi, per dar modo di rispettare i termini previsti dalla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione del presente atto sul BURERT, con separata e successiva votazione favorevole, espressa per alzata di mano, dalla quale si sono astenuti n. 3 Consiglieri (Caffagni, Catellani, Villa), che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 1 Consigliere (Lusetti), si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti, dell'art.49, comma 1, del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
geom. Vincenzo Ugolini

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Nadia Viani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
PAOLO FUCCIO

Il Segretario
Dr. MAURO DE NICOLA